


CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett.e) del D. Lgs 36/2023, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di progetto fattibilità tecnica ed economica, progetto esecutivo, direzione lavori, liquidazione, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato "Lavori di riqualificazione di una porzione del complesso immobiliare denominato 'ex Macello' di Biella al fine di realizzare una sede per servizi territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella". Codice unico progetto (CUP): C47H19002670002



AUTORE: SS TECNICO ASL BI
DATA: DIC 2023

Sommario

NOTE ALLA LETTURA	3
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
Art. 1 - OBIETTIVI E CONTENUTI DELL'INCARICO.....	4
Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO.....	4
Art. 3 - DESCRIZIONE DEL COMPLESSO OGGETTO DI INTERVENTO	6
Art. 4 - OGGETTO DELLE PRESTAZIONI DA AFFIDARE.....	7
Art. 5 - NORMATIVA TECNICA DA APPLICARE	11
Art. 6 - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL'INTERVENTO E ADOZIONE DEI CAM	12
Art. 7 – ULTERIORI ONERI A CARICO.....	13
Art. 8– SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.....	13
Art. 9 - REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI.....	16
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	16
Art. 10 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.....	16
Art. 11 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	16
Art. 12 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	18
Art. 13 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	18
Art. 14 - COMUNICAZIONI CON L'APPALTATORE E SUO DOMICILIO	19
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	19
Art. 15 - MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROGETTUALI.....	19
Art. 16 – PENALI E PROROGHE	21
Art. 17 – RESPONSABILE DELL'APPALTO E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	22
Art. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	22
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA.....	22
Art. 19 - ANTICIPAZIONE.....	22
Art. 20 – MODALITA' DI PAGAMENTO	23
Art. 21- CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO.....	24
Art. 22 – REVISIONE PREZZI	24
CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE.....	24
Art. 23 - GARANZIA PROVVISORIA	24
Art. 24 - GARANZIE DEFINITIVE	24
Art. 25 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE.....	25
Art. 26 - POLIZZA ASSICURATIVA	26
CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	26
Art. 27 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	26
CAPO 7 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	27
Art. 28 - SUBAPPALTO	27
Art. 29 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO.....	30
Art. 30 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	30
CAPO 8 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	31
Art. 31 - AVVALIMENTO	31

Art. 32 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE	31
Art. 33 - RECESSO	32
Art. 34 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI.....	32
CAPO 9 - NORME FINALI	32
Art. 35 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	32
Art. 36 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLE CLAUSOLE SOCIALI	33
Art. 37 - CODICE ETICO E PATTO DI INTEGRITÀ.....	33
Art. 38 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	33
Art. 39 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	34

NOTE ALLA LETTURA

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- **Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), che si è aggiudicato l'appalto e ha sottoscritto il relativo contratto;
 - **Capitolato Speciale d'Appalto/Capitolato/capitolato:** il presente capitolato speciale d'appalto redatto ai sensi dell'Allegato I.7 art 32 del D. Lgs 36/2023;
 - **Costi della sicurezza/oneri della sicurezza (anche OS):** gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento non soggetti a ribasso, allegato I.7 e Allegato I.14 art 5 comma 8 del D. Lgs 36/2023 nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto;
 - **Costi di sicurezza aziendali (anche CSAz):** i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi, di art. 108, comma 9 del D. Lgs 36/2023, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
 - **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli art. 10 comma 6, art. 94, comma 6 e 95, comma 2, Allegato II.10 , art 18 comma 3 Allegato II.12, articolo art 35 comma 2 Allegato II.12 del D. Lgs 36/2023 e dall'articolo 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - **DUVRI:** il documento unico per la valutazione rischi da interferenze (più conosciuto con l'acronimo DUVRI) di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - **DL:** il Direttore dei Lavori ai sensi della dell'Allegato II.14 del D. Lgs 36/2023;
 - **PEC:** indica la Posta Elettronica Certificata, sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 ed ulteriori norme di attuazione;
 - **Prestazioni:** indicano complessivamente le prestazioni oggetto dell'Appalto;
 - **Progetto esecutivo:** il progetto i cui contenuti sono definiti ai sensi allegato I.7 del D. Lgs 36/2023;
 - **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in conformità all'allegato XV punto 2
 - **POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in conformità all'allegato XV punto 3.2;
 - **Responsabile Unico del Progetto (anche RUP):** ai sensi dell'articolo 15 e Allegato I.2 del D. Lgs 36/2023
 - **SAL:** Stato(i) di avanzamento lavori
-

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - OBIETTIVI E CONTENUTI DELL'INCARICO

Nell'ambito di un ampio programma di riqualificazione delle sedi dell'ASL BI ricadenti sul territorio del Comune di Biella, a seguito di interlocuzioni istituzionali con il Comune di Biella e la Regione Piemonte, è emersa la possibilità per l'ASL BI di utilizzare l'immobile di proprietà della Regione Piemonte ubicato in via Ivrea n. 20 a Biella e costituito da una porzione dell'ex Macello con la finalità di ospitarvi la sede in Biella del Servizio Dipendenze (Ser.D.) nonché altre attività territoriali. L'intervento avrà prevalentemente le caratteristiche di una manutenzione straordinaria con finalità conservative, non essendo previste nuove edificazioni, né variazioni della volumetria, né alterazioni della consistenza architettonica degli edifici.

L'appalto è costituito da un unico lotto; l'unitarietà è imposta dall'oggetto dell'appalto e dalle modalità esecutive scaturenti dalla situazione materiale e giuridica dei luoghi entro cui operare inoltre la suddivisione dello stesso comprometterebbe gli aspetti di funzionalità, fruibilità e fattibilità del servizio.

Inoltre non vi è interesse transfrontaliero.

ASL BI, nello specifico, intende affidare ai sensi dell'art 50 comma1 lettera e) del D.Lgs 36/2023 (procedura negoziata senza bando con la consultazione di almeno 5 operatori), i servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto esecutivo, direzione lavori, liquidazione, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato **"Lavori di riqualificazione di una porzione del complesso immobiliare denominato "ex Macello" di Biella al fine di realizzare una sede per servizi territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella"**.

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo per corrispettivi posto a base di gara pari ad **euro 218.872,78**, oltre C.I. ed IVA ove dovuti, al lordo della ritenuta d'acconto, suddivisi secondo il prospetto redatto in applicazione di quanto previsto dal D.M. 17.6.2016 nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 41 del D.lgs. 36/2023 e dall'allegato I.13 ivi richiamato. In ossequio alla legge 21 aprile 2023, n. 49 «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali» ed alla luce delle più recenti interpretazioni giurisprudenziali, **saranno sottoposte a ribasso di gara le sole spese generali.**

Totale corrispettivi professionali a base di gara:			
	totale corrispettivo professionale	di cui compenso per prestazioni	di cui spese generali
Corrispettivi per i servizi di architettura e ingegneria dei lavori pubblici allegato al dm 17 giugno 2016 (g.u. n. 174 del 27 luglio 2016) - Progettazione PFTE	€ 75.888,27	€ 60.710,62	€ 15.177,65
Corrispettivi per i servizi di architettura e ingegneria dei lavori pubblici allegato al dm 17 giugno 2016 (g.u. n. 174 del 27 luglio 2016) - Progettazione esecutiva	€ 49.747,74	€ 39.798,20	€ 9.949,55
Corrispettivi per i servizi di architettura e ingegneria dei lavori pubblici allegato al dm 17 giugno 2016 (g.u. n. 174 del 27 luglio 2016) - Esecuzione lavori	€ 83.236,77	€ 66.589,42	€ 16.647,36
Corrispettivi per prestazioni e/o servizi integrativi: espletamento di tutte le pratiche	€ 10.000,00	€ 8.000,00	€ 2.000,00

autorizzative (edilizia etc.), redazione di tutti gli elaborati ulteriori necessari all'ottenimento dei pareri positivi da parte degli organi competenti, accatastamento, nonché supporto all'attività del RUP e svolgimento di eventuali consulenze a supporto del RUP e di soggetti terzi. Indagini e relazioni geologiche			
TOTALE CORRISPETTIVI	€ 218.872,78	€ 175.098,24	€ 43.774,56

L'importo a base di gara è stato calcolato sulla base delle seguenti opere da appaltare:

ID Opere:

N°	Categoria	ID Opera	Descrizione opera	Grado complessità G	Costo V	Parametro base P
1	EDILIZIA	E.22	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza	1,55	€ 347.470,20	9,0762%
2	EDILIZIA	E.20	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	0,95	€ 23.814,00	20,4110%
3	IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	€ 224.153,10	10,2407%
4	IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15	€ 173.933,10	11,0140%
			Totale		€ 769.370,4	

La progettazione dovrà essere svolta nel rispetto del DIP (documento di indirizzo alla progettazione) approvato con Determinazione n. 1489 del 19-12-2023.

Considerato che il servizio è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D. Lgs. 81/2008, i costi sono stati stimati per un importo pari a zero.

Considerato che il servizio è di natura intellettuale ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D. Lgs 36/2023 - "Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e

sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale“ non è richiesta l'esplicitazione dei costi della manodopera.

Si specifica che anche se nella fase di PFTE gli importi delle categorie di lavori dovessero mutare, la parcella non è soggetta a modifiche.

Art. 3 - DESCRIZIONE DEL COMPLESSO OGGETTO DI INTERVENTO

Il complesso immobiliare oggetto dell'intervento costituisce una porzione di un più ampio sistema di edifici un tempo utilizzati come macello comunale; è situato in Biella, nel quartiere Vernato, tra via Ivrea e l'ampia piazza Don Coda Mer, oggi adibita a posteggio. E' di proprietà della Regione Piemonte ed è accatastato al Foglio 50, particella 593. Nell'*Allegato 1* del DIP si riporta un estratto della mappa catastale con relativa visura mentre nell'*Allegato 4* del DIP si riporta un estratto del P.R.G.C..

Più in particolare si tratta del fabbricato adibito in origine ad uffici ed alloggio del custode (fabbricato principale di 953 mq su 3 livelli di cui due fuori terra), di due bassi fabbricati (175 mq) accessori, di un atrio (140 mq) e di un terreno di pertinenza (1.180 mq). Per brevità, nel seguito ci si riferirà a questo complesso immobiliare con il nome di "ex Macello".

L'edificio principale, elevato a due piani fuori terra, oltre ad un piano interrato è suddiviso in due unità con accesso e vano scala autonomi. All'interno del cortile di pertinenza vi sono due bassi fabbricati, uno prospettante via Ivrea, edificato intorno al 1937, e uno di minori dimensioni di più recente edificazione.

In base al Piano Regolatore Generale della Città di Biella, approvato con D.G.R. 15-6105 dell'11/6/2007 e successive modifiche, ed alle relative Norme Tecniche di Attuazione coordinate con le modifiche introdotte dalle varianti intervenute nel tempo, l'immobile è collocato in zona *TC "Aree per attività economiche con insediamenti terziari e commerciali"* (si veda in proposito la tavola di azionamento in allegato 3). In queste zone sono consentite varie attività primarie tra cui *Ta1 ("uffici privati per attività tecniche e professionali, studi tecnici, legali, notarili, medici,...,ambulatori medici e veterinari")* e *Ta7 ("attività sanitarie, assistenziali, residenze assistite, case di cura")*.

Dal momento che l'area in questione sulla tavola di azionamento è contraddistinta dalla lettera "B", nella stessa sono ammessi esclusivamente gli interventi di Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e Risanamento conservativo, Ristrutturazione di tipo A/B/C, Mutamento di destinazione d'uso.

Dalla consultazione della tavola "Aree ed edifici vincolati", Tav. 4.1 Sud del suddetto PRG (riportata in allegato 4 del DIP), l'area non risulta soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 mentre risulta soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. n. 45 del 09/08/1989; tuttavia, in base all'art. 11 di questa legge, non sono soggetti alla specifica autorizzazione opere quali *"le recinzioni delle aree di pertinenza degli edifici esistenti, e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, purché tutti i predetti interventi comportino un volume di scavo inferiore a cinquanta metri cubi"*.

Con decreto n. 291/2012 del Direttore Regionale per i Beni Artistici e Culturali del MiBACT (*vedasi Allegato 3 del DIP*) l'immobile denominato "Ex Macello comunale" (compresa la porzione individuata al Catasto al foglio 50, particella 593) è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004, pertanto lo stesso rimane sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel citato Decreto. Come si evince dalla planimetria allegata al decreto, il vincolo comprende l'edificio principale ed il basso fabbricato posto lungo il confine con via Ivrea.

Con successivo decreto n. 126/2016, la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte, nell'autorizzare la Regione Piemonte ad alienare gli immobili di cui trattasi, ha formulato, tra le altre, le seguenti vincolanti prescrizioni:

- *"dovrà essere garantita la conservazione del fabbricato mediante l'attuazione di adeguate opere di manutenzione, restauro e recupero; i relativi progetti dovranno essere sottoposti all'approvazione della Soprintendenza Belle arti e paesaggio competente per territorio, ai fini del rilascio del nulla osta, ai sensi del comma 3 sexies dell'art. 55 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. Si precisa che*

gli interventi dovranno essere rispettosi della consistenza architettonica e di quant'altro necessario alla salvaguardia dell'immobile stesso, attualmente non individuabile e da verificare in fase di esame di progetto;

- l'edificio potrà essere destinato ad uso socio-culturale, uffici o terziario e non potrà peraltro essere sottoposto ad usi incompatibili, né ospitare servizi che comportino apparati tecnologici invasivi;

- qualsiasi modificazione d'uso del bene, anche se non comporta opere edilizie, dovrà essere comunicata e preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza Belle arti e paesaggio competente per territorio”.

Da parte della proprietà degli immobili non sono stati comunicati vincoli di altra natura gravanti sugli stessi.

L'intervento riguarda una riqualificazione generale dell'immobile finalizzata al suo adattamento ed adeguamento normativo in vista della sua prevista rifunzionalizzazione.

Come anticipato, si prevede di destinare l'immobile principale a nuova sede del Ser.D.; più in particolare, al piano terra del semicorpo est si prevede di allestire il punto di accoglienza ed accettazione dell'utenza, la sala di attesa, l'ambulatorio di dispensazione e somministrazione ai pazienti delle terapie farmacologiche sostitutive ed alcuni locali di servizio; nelle altre parti dell'edificio troveranno invece spazio gli studi di medici e psicologi per i colloqui e le terapie individuali nonché una sala riunioni. Al piano interrato, oltre ai locali tecnologici, si ricaveranno dei depositi di piccole dimensioni nel rispetto delle norme di prevenzione incendi per questo tipo di ambienti.

Da un punto di vista tecnico i lavori avranno sostanzialmente le caratteristiche di una manutenzione straordinaria di natura conservativa, non essendo previste nuove edificazioni, né variazioni della volumetria, né alterazioni della consistenza architettonica e dell'aspetto esteriore degli edifici, né alterazioni dello stato dei luoghi.

In sintesi, i lavori previsti riguardano principalmente:

- adeguamento degli impianti tecnologici alle vigenti normative
- adeguamento alle norme di prevenzione incendi
- interventi di ripristino conservativo sugli elementi edilizi esterni
- adeguamento alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche
- riqualificazione degli spazi interni e limitati interventi di adattamento
- sistemazione delle aree esterne e dei bassi fabbricati che fanno parte della proprietà
- e saranno oggetto di descrizione più dettagliata nella sezione 2.3 del DIP.

L'intervento edilizio dovrà essere preceduto da una fase propedeutica finalizzata alla conoscenza dei caratteri formali, tecnico-materiali che caratterizzano il manufatto edilizio al fine di intervenire nel pieno rispetto della sua valenza storico-culturale.

La progettazione dovrà tener conto dell'alto valore sociale dell'intervento edilizio e pertanto dovrà garantire il soddisfacimento dei seguenti requisiti prestazionali:

- uso di metodologie costruttive volte all'ottimizzazione dei costi e della durata dei tempi di efficientamento energetico dell'involucro edilizio;
- attenta valutazione volta alla riduzione del rischio sismico;
- accuratezza nelle scelte progettuali volte alla conservazione del patrimonio storico-culturale;
- confort acustico interno ed esterno;
- valorizzazione dei luoghi e spazi (contesto) esterni;
- uso materiali ecocompatibili e derivati dal recupero con riferimento ai Criteri Ambientali Minimi (CAM);
- attenzione verso scelte progettuali che garantiscano contenuti costi di gestione e manutenzione, sia dal punto di vista architettonico che impiantistico.

Art. 4 - OGGETTO DELLE PRESTAZIONI DA AFFIDARE

L'incarico si articolerà nelle seguenti prestazioni:

- Attività preliminari alla progettazione e rilievo multidisciplinare
- Progettazione PFTE
- Progettazione esecutiva
- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
- Direzione Lavori, contabilità ed assistenza al collaudo tecnico funzionale, CRE
- Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
- Accatastamento
- Espletamento di tutte le pratiche autorizzative (pratiche edilizie, etc...)
- Consulenze varie.

L'immobile oggetto dell'intervento è soggetto a vincolo ai sensi dell'art. 10 comma 1 e 12 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 apposto con decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del n°291/2012.

In conseguenza di quanto esposto precedentemente, il progetto PFTE dovrà pertanto ottenere preliminarmente all'approvazione dell'Amministrazione comunale, l'autorizzazione di competenza della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbanò Cusio Ossola, Vercelli ai sensi dell'articolo 21 comma 4 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

E' pertanto onere dell'operatore economico appaltatore l'attivazione tempestiva delle procedure istruttorie per l'ottenimento presso gli enti preposti, di tutte le autorizzazioni, pareri e nulla-osta di legge necessari per l'esecuzione degli interventi a perfetta regola d'arte (es. VVF, Regione, Comune ecc...). Dovrà pertanto produrre tutta la documentazione per lo svolgimento della conferenza di servizi, nonché quanto altro necessario per conseguire sia la verifica positiva ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, sia per conseguire la validazione positiva ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e per consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dell'intervento progettato.

Il progetto dovrà essere redatto privilegiando tecniche di lavorazione che non interferiscano negativamente con le proprietà fisiche, chimiche e meccaniche degli elementi architettonici rilevanti ed al contempo siano quanto più possibili sostenibili per l'ambiente.

Dovrà, pertanto, essere posta particolare cura nella scelta dei materiali da impiegare, i quali dovranno essere riconosciuti della migliore qualità, compatibili con le preesistenze ed ecologici in termini di impatti ambientali generati.

In considerazione dello stato conservazione del bene e delle nuove destinazioni funzionali a cui è destinato dovrà essere posta particolare attenzione allo sviluppo e analisi delle seguenti tematiche:

- interventi di carattere strutturale volti alla riduzione del rischio sismico del manufatto edilizio;
- miglioramento dell'efficienza energetica del manufatto edilizio;
- modalità di trattamento degli elementi architettonici rilevanti;
- verifica presenza di strutture contenenti amianto ed eventuale modalità di trattamento e di smaltimento di strutture contenenti amianto;
- adeguamento della componente tecnologica-impiantistica-infrastrutturale in relazione alla nuova destinazione d'uso garantendo il comfort residenziale e modalità di gestione e controllo dei consumi efficace e sostenibile;
- agibilità ed accessibilità delle strutture anche alle persone diversamente abili;
- layout relativo alla disposizione di massima degli arredi al fine di agevolare le successive fasi dell'attuazione del processo (fornitura arredi) e la messa in esercizio della struttura.

Gli incarichi connessi alla realizzazione dell'opera comprendono, senza carattere diesaustività:

- progettazione architettonica, strutturale, antincendio ed impiantistica;
- predisposizione schema degli arredi;
- direzione dei lavori;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- espletamento di pratiche autorizzative;
- valutazione acustica (verifica requisiti acustici e clima acustico).

Si specifica che, al fine di garantire la qualità della prestazione professionale relativa alla progettazione PFTE ed esecutiva, la stessa dovrà altresì comprendere nel dettaglio le indagini e ricerche preliminari riguardanti:

- l'analisi storico-critica;
- il rilievo architettonico e la documentazione fotografica dei manufatti;
- l'analisi dei materiali costitutivi e delle tecniche di esecuzione;
- la diagnostica geologica, geotecnica, strutturale ed energetica;
- l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei dissesti;
- l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.

Gli importi di tutte le prestazioni specialistiche sopra elencate, ivi comprese eventuali indagini chimiche e fisiche in situ ed in laboratorio necessarie per una esauriente individuazione delle caratteristiche dei materiali costitutivi delle opere e delle patologie di degrado, sono comprese nell'importo per corrispettivi posto a base di gara.

Il progetto dell'intervento denominato "Lavori di riqualificazione di una porzione del complesso immobiliare denominato "ex Macello" di Biella al fine di realizzare una sede per servizi territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella" doirà essere redatto nel rispetto della spesa complessiva prevista pari ad euro 1.399.177,00 (iva compresa), con un importo lavori presunto determinato in euro 769.370,24 (settecentosessantanoetrecentosettanta/24) inclusi oneri della sicurezza (pari a euro 28.000,00) – iva esclusa (Vedasi DIP - Relazione tecnica).

La fase di rilievo si articolerà in: sopralluogo conoscitivo, rilievo fotografico, rilievo geometrico-architettonico, rilievo impiantistico.

In relazione ai contenuti dei due livelli progettuali (progetto PFTE e progetto esecutivo) si rimanda a quanto previsto dalla normativa tecnica di settore, **dal D. Lgs. 36/2023 Allegato I.7 e Allegato II.18 e dal D.M. 154/2017**. Nell'applicazione dei criteri di cui all'Allegato al DM 11 Ottobre 2017, si intendono fatte salve le normative ed i regolamenti più restrittivi, così come i pareri espressi dalle Soprintendenze competenti. La quantità e qualità dei contenuti informativi degli elaborati deve essere almeno quella necessaria e sufficiente per assicurare gli obiettivi delle fasi del processo a cui ci si riferisce comunque non minore di quanto stabilito dal D.Lgs. 36/2023 Allegato I.7 e II.18 con riferimento sia la PFTE sia al progetto esecutivo.

La Stazione Appaltante fornirà all'appaltatore le planimetrie di cui è in possesso in formato elettronico (.dwg). Anche tali planimetrie dovranno essere oggetto di verifica e rettifica in conseguenza delle attività di rilievo di competenza del progettista.

L'appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'appalto.

Il progetto ESECUTIVO dovrà essere onnicomprensivo e dovrà riguardare ogni aspetto dell'intervento (strutturale, impiantistico, edile, ecc.) in modo da poter essere posto a base di gara.

L'opera non sarà soggetta a valutazione progetto di Prevenzione incendi in quanto rientra nell'attività **68.2.A** del DPR 151/11: Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva da 500 mq a 1000 mq.

Tuttavia la progettazione nel suo complesso e tutti i materiali, gli elementi di partizione interna e gli arredi dovranno garantire la conformità con le prescrizioni previste dalla legge in materia di

sicurezza antincendio.

Le prestazioni di direzione lavori, liquidazione, contabilità e coordinamento sicurezza dovranno essere svolte nel rispetto della normativa tecnica di settore, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.M. 7 marzo 2018 n° 49 e dal D.M. 22 agosto 2017 n° 154 per quanto applicabili, nonché dal D.lgs. 81/08.

Al Direttore dei Lavori ed all'Ufficio di direzione lavori dal medesimo coordinato spettano tutte le attribuzioni previste in materia dalle leggi vigenti e dal presente contratto (con particolare riferimento all'All II.14 del D. Lgs 36/2023), compresi gli adempimenti concernenti la misura e la contabilità dei lavori, la redazione del CRE, l'impostazione generale del cantiere ed il rispetto dei tempi di costruzione, nonché la responsabilità tecnica dell'opera.

Fatte salve situazione di urgenza che dovranno essere oggetto di tempestiva segnalazione, il Direttore dei Lavori ha l'obbligo di relazionare per iscritto **con cadenza quindicinale** sullo stato di avanzamento dei lavori, sul rispetto del cronoprogramma e sull'insorgere di eventuali problemi di esecuzione rispetto alle prescrizioni di progetto.

La sua presenza in cantiere dovrà essere comunque tale, a suo esclusivo giudizio e sotto la propria responsabilità, da assicurare il controllo dell'esattezza degli adempimenti da parte dell'appaltatore.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori dovrà assolvere a tutti i compiti in materia di sicurezza sui cantieri edili previsti dal D.lgs. 81/08 e dalla normativa di settore.

Al termine dei lavori ed al collaudo dell'opera, è richiesta la trasmissione di specifica relazione finale tecnico-scientifica (consuntivo scientifico), predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, così come previsto dall'art. 116 comma 10 lett. a) del D. Lgs. 36/2023, se non già trasmessa al termine dei lavori ai sensi dell'art. 26 co. 2 del Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154, recante il "*Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42*", corredata da documentazione fotografica (ante operam, fasi di lavoro ed opere ultimate) dall'esito delle ricerche ed analisi compiute, e dalle valutazioni circa eventuali problemi aperti per i futuri interventi (art. 26 co. 1 D.M. 154/2017).

Considerato che l'importo lavori è inferiore al milione di Euro il Collaudo sarà sostituito da un Certificato di regolare esecuzione; tale certificato (CRE) sarà emesso ai sensi dell'art 116 comma 7 e dall'Allegato II.14 art 28 del D. Lgs 36/2023 entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori dal direttore dei lavori.

Nel contesto dell'incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, a completamento di quanto sopra descritto, anche se non esplicitamente menzionate, si ritengono ricomprese le seguenti attività:

- a) attività inerenti gli atti e i documenti da redigere, verificare e avallare, sia in merito alle visite, alle verifiche in corso d'opera, alle attività inerenti le visite e verifiche di tipo collaudo tecnico-funzionale e tecnico-amministrativo finale per la redazione del CRE ed anche in merito alla verifica della documentazione e degli elaborati "as built";
- b) consegna, raccolta e controllo di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as built" prodotti dalla/e impresa/e esecutrice/i, libretti e manuali d'uso e manutenzione, etc.;
- c) predisposizione della documentazione per l'ottenimento dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni, da parte degli enti preposti;
- d) attività connesse alle consegne parziali o d'urgenza dei lavori o di componenti a piè d'opera, comprensive della stesura dei relativi verbali di consegna, della contabilizzazione e rendicontazione dello stato di consistenza dei materiali, etc.;

- e) aggiornamento del Cronoprogramma;
- f) documentazione fotografica necessaria anche ai fini della presentazione degli stati di avanzamento delle opera.

L'incarico di espletamento delle pratiche autorizzative comprende la redazione completa della pratica edilizia qualunque essa sia, CILA, SCIA o Permesso di Costruire, comprensiva della compilazione ed inoltro telematico, la verifica della conformità urbanistica e catastale dell'unità immobiliare e dei requisiti urbanistico-edilizi, l'invio di eventuali varianti/variazioni di figure professionali e/o ditte etc... fino all'invio della fine lavori e della Segnalazione Certificata di Agibilità. Comprende inoltre la consulenza al RUP e l'eventuale invio anche con modalità telematica a tutti gli enti preposti (ISPESL, ASL, ARPA etc...) delle varie comunicazioni di legge inerenti gli impianti o quant'altro previsto dalla normativa vigente.

Si ribadisce quindi che è a carico dell'appaltatore l'espletamento completo delle pratiche da eseguirsi nelle modalità indicate dall'Ente competente (es. piattaforme SUAP, MUDE etc...). Sono esclusi costi inerenti imposte e tasse che rimangono a carico dell'ASL BI.

Nel contesto dell'incarico di espletamento di tutte le pratiche autorizzative, a completamento di quanto sopra descritto, anche se non esplicitamente menzionate, si ritengono ricomprese le seguenti attività:

- a) raccolta e controllo di tutti gli elaborati progettuali anche quelli redatti dagli altri professionisti, le certificazioni, le dichiarazioni, gli schemi ed elaborati "as built" prodotti dalla/e impresa/e esecutrice/i, e tutto ciò che si rendesse necessario per l'espletamento delle pratiche autorizzative;
- b) predisposizione della documentazione per l'ottenimento dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni, da parte degli enti preposti;
- c) supporto al RUP, coordinamento tra le varie figure professionali e consulenze varie.

Per quanto riguarda l'accatastamento dovrà essere espletata tutta la pratica di aggiornamento catastale compresa compilazione ed inoltro telematico sulle piattaforme dedicate al fine di aggiornare le volumetrie ed effettuare cambio di destinazione d'uso.

Art. 5 - NORMATIVA TECNICA DA APPLICARE

L'appalto si configura come incarico di progettazione integrale e comprende pertanto ogni elaborazione progettuale necessaria per la compiuta definizione dell'opera. L'intervento dovrà essere progettato ed eseguito conformemente a tutte le norme e regolamenti vigenti in materia di opere pubbliche e *interventi sui beni culturali*.

Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, una serie di norme di riferimento:

- D. Lgs 36/2023 - Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.
- Decreto Ministero delle infrastrutture 7 marzo 2018 n. 49
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81
- CAM D.M. 23 giugno 2022, in G.U. Serie Generale n. 183 del 6 agosto 2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi);
- D.M. 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012 (Criteri ambientali minimi per l'Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento)
- D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio" e D.MiBACT 22 agosto 2017 n. 154
- D.P.R. 6 Giugno 2001 n.380 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia edilizia”

- Regolamento Edilizio del Comune di Biella
- Regolamento di Igiene del Comune di Biella
- D.P.C.M. 9 Febbraio 2011: “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 Gennaio 2008” e D.M. 28 Febbraio 2017 n.58 “Approvazione delle linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché delle modalità per l’attestazione dell’efficacia degli interventi effettuati”
- Linee di indirizzo per il miglioramento dell’efficienza energetica nel patrimonio culturale. Architettura, centri e nuclei storici ed urbani del MiBACT
- D.P.R. 24 Luglio 1996 n.503: “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”
- D.M. 22 Gennaio 2008 n.37: “Regolamento concernente l’attuazione dell’art.11-quinques, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 Dicembre 2005, recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”
- Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 252 del 27 ottobre 2017);
- Norme in materia di impianti tecnologici, in materia di risparmio e contenimento energetico, in materia di acustica
- Ogni altra normativa tecnica e prestazionale applicabile all’edilizia residenziale.

Art. 6 - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL’INTERVENTO E ADOZIONE DEI CAM

Costituiscono parte integrante del presente Capitolato i Criteri Ambientali Minimi (CAM), emanati dal Ministero competente ed applicabili al progetto affidato. L’Appaltatore – pertanto – dovrà porre in essere tutte le azioni e le opere necessarie per il rispetto dei requisiti ambientali minimi, del loro eventuale miglioramento e degli ulteriori impegni presi in sede contrattuale, relativamente alla tematica ambientale. La fonte normativa primaria che disciplina la materia dei Criteri Ambientali Minimi per il servizio oggetto del presente appalto è il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.”, i cui contenuti si assumono quale parte integrante del presente Capitolato. I Criteri Ambientali Minimi si applicano in anche se l’edificio ricade nell’ambito della disciplina recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, con valore storico-culturale, ad esclusione solo dei singoli criteri che non siano compatibili con gli interventi di conservazione da realizzare; in tal caso il progettista dovrà dar sostegno alla non applicabilità di alcuni specifici criteri dettagliando nella relazione tecnica di progetto i riferimenti normativi dai quali si deduca la non applicabilità degli stessi. In particolare, essendo edificio storico si applicano anche le “Linee guida per migliorare la prestazione energetica degli edifici storici” di cui alla norma UNI EN 16883. In particolare, si sottolinea l’obbligo di adozione dei CAM indicati nei seguenti punti:

- 2.2 - “clausole contrattuali”;
- 2.3 - “specifiche tecniche progettuali di livello territoriale - urbanistico”;
- 2.4 - “specifiche tecniche progettuali per edificio”;
- 2.5 - “specifiche tecniche per i prodotti da costruzione”;
- 2.6 - “specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”.

In fase di progettazione i criteri su dettagliati dovranno essere puntualmente affrontati, con un grado di approfondimento adeguato rispetto allo specifico livello di progettazione; Si chiede particolare attenzione già nella prima fase di progettazione dovrà essere posta al Criterio 2.3.7 – Approvvigionamento energetico: il progettista dovrà valutare ed intraprendere scelte progettuali rivolte all’utilizzo di impianti alimentati da fonti rinnovabili al fine di permettere una altissima

copertura del fabbisogno energetico complessivo tramite FER, prevedendo dunque, ove fattibile, la realizzazione di centrali di cogenerazione o trigenerazione, l'inserimento di pannelli fotovoltaici, sistemi a bassa entalpia per sistemi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, l'installazione del solare termico e/o l'installazione di sistemi a pompe di calore.

Nell'applicazione dei criteri CAM, si intendono fatte salve le normative ed i regolamenti più restrittivi, così come i pareri espressi dalle Soprintendenze competenti. Il capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo dovrà integrare le clausole contrattuali di cui al capitolo "3.1- Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi". Si sottolinea che l'inserimento dei CAM nella fase di progettazione implica la redazione di un computo metrico estimativo utilizzando prezziari regionali aggiornati che tengano conto della specifica richiesta dei criteri medesimi. In assenza di un prezziario regionale adeguato dovranno essere elaborati prezzi ad hoc sulla base anche di analisi comparative con altri prezziari ovvero di prezzi correnti di mercato. Il Capitolato Speciale di Appalto dovrà inoltre specificare che in fase esecutiva sono ammesse soltanto varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell'affidamento redatto ed approvato nel rispetto dei CAM, ossia che le varianti possono prevedere soltanto prestazioni superiori a quelle del progetto approvato.

Art. 7 - ULTERIORI ONERI A CARICO

Devono intendersi rientranti fra gli oneri e responsabilità dell'Appaltatore le seguenti prestazioni accessorie:

- tutte le attività che l'Appaltatore riterrà necessarie per l'esecuzione dei rilievi, analisi, verifiche dello stato di fatto sia dell'edificio oggetto d'intervento che della situazione circostante (ove necessario) e qualunque altra prova, verifica, ispezione o attività necessaria volta a conoscere lo stato dei luoghi e comunque quanto occorrente per l'espletamento dell'incarico;
- la redazione di tutte le relazioni necessarie per l'esecuzione dei progetti in relazione alle disposizioni legislative nazionali e locali (relazione impianti elettrici, relazione impianti termici ecc.) ed in relazione alla tipologia di intervento;
- la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri e quant'altro previsto dalle leggi nazionali o locali vigenti;
- la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni e pareri interni dell'Amministrazione;
- assistenza alla Stazione Appaltante per la predisposizione degli eventuali documenti da produrre per le richieste delle autorizzazioni da presentare presso gli Enti competenti;
- rilievo geometrico-architettonico-strutturale e restituzione grafica di qualunque infrastruttura di servizio e/o rete tecnologica interessata dalla progettazione.

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità dell'appaltatore progettista tutto quanto necessario al corretto espletamento dell'incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:

- gli oneri di cancelleria;
- gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, fax);
- gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant'altro necessario in funzione al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per l'espletamento dell'incarico;
- gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.

Inoltre sarà a carico dell'appaltatore l'espletamento completo delle pratiche edilizie, della pratica di prevenzione incendi, dell'invio della notifica preliminare e quanto altro necessario per la realizzazione dell'opera da eseguirsi nelle modalità indicate dall'Ente competente (es. piattaforme SUAP, MUDE etc...).

Art. 8- SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, l'affidatario dei servizi di cui al presente disciplinare,

può avvalersi del subappalto. Resta comunque impregiudicata la responsabilità esclusiva del professionista.

È consentita la partecipazione alla gara ai soggetti di cui all'art. 66 del D.lgs. n. 36/2023 che:

- non si trovino in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure gare previste dagli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;
- possiedano i requisiti minimi di cui alla parte V dell'Allegato II.12 del D.lgs. n. 36/2023;
- siano in possesso dei requisiti di idoneità professionali, capacità economico finanziaria e capacità tecnico professionali di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 36/2023 richiesti per legge per i servizi da effettuare, con riferimento a:

SERVIZIO	RUOLO REQUISITI	RUOLO REQUISITI
Progettazione e direzione lavori architettonica *	Responsabile progettazione architettonica e direzione lavori - Rif. Allegato II.18 del D.lgs. n. 36/2023 ed art 52 del Regio Decreto 23 Ottobre 1925, n. 2537 Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto. <small>Art. 52. - Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L.20 giugno 1909, n. 364 (5), per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.</small>	Titolo di studio, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale previsto per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto.
Progettazione e direzione lavori strutturale	Responsabile progettazione strutturale e antisismica e direzione lavori	Titolo di studio, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale previsto per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto.
Progettazione e direzione lavori impianto elettrico	Responsabile progettazione impianti elettrici e speciali e direzione lavori	Titolo di studio, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale previsto per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto.
Progettazione e direzione lavori impianti meccanici	Responsabile progettazione impianti meccanici e direzione lavori	Titolo di studio, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale previsto per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto.
Progettazione e direzione	Responsabile progettazione	Titolo di studio, abilitazione

lavori impianti termici-idrosanitari	impianti termici-idrosanitari e direzione lavori	all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale previsto per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto.
Progettazione e direzione lavori antincendio	Responsabile progettazione impianti antincendio e direzione lavori	Titolo di studio, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale previsto per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto. Iscrizione all'elenco del Ministero dell'Interno
Progettazione e direzione lavori acustica	Responsabile progettazione acustica e direzione lavori	Titolo di studio, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale previsto per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto. Iscrizione nell'elenco Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del D.Lgs. n.42/2017 Elenco Nazionale dei TECNICI Competenti in Acustica.
Professionista Geologo	Redazione relazione geologica	Titolo di studio, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale previsto per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto.
Coordinamento sicurezza progettazione ed esecuzione	Responsabile coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	Titolo di studio, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale previsto per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto. Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi dell'art. 98 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.
Giovane professionista (per soggetti partecipanti in R.T.)	rappresentato da una figura professionale laureata abilitata da meno di cinque anni all'esercizio della professione ed iscritta all'albo professionale	D.Lgs. 36 allegato II.12 art. 39 c. 1

**In ragione dell'oggetto del servizio, inerente la progettazione su immobile vincolato ai sensi del*

D.Lgs 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il singolo professionista, e comunque il professionista nominato coordinatore e responsabile del Progetto, dovrà essere iscritto all'ordine professionale degli architetti. Lo stesso professionista dovrà essere indicato quale persona fisica che sarà incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario/appaltatore, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta con specificazione delle rispettive qualificazioni.

E' ammesso il cumulo di una o più delle suddette funzioni in capo al medesimo operatore economico.

Art. 9 - REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi e di qualificazione di seguito specificati:

- REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
- REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.

Ai sensi dell'art 100 comma 11 del D. Lgs 36/2023 requisiti di ordine speciale l'operatore economico dovrà:

- Dimostrare un fatturato globale pari al doppio del valore stimato dell'appalto maturato nel triennio precedente all'indizione della procedura in oggetto;
- Dimostrare di aver eseguito contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati nel triennio precedente all'indizione della procedura in oggetto.

I requisiti di idoneità professionale (precedentemente citati) e tecnico organizzativi posseduti, dovranno essere descritti in appositi allegati all'istanza di partecipazione, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.

L'appaltatore dovrà mantenere tutti i requisiti professionali e di abilitazione per l'esecuzione delle prestazioni progettuali richieste e di quelle connesse alla sicurezza ex D.lgs. 81/08 per tutta la durata dell'incarico.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 10 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il presente appalto di servizi viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dal DIP, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Art. 11 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato ai sensi dell'art 18 del D. Lgs. n. 36/2023.

Costituiscono parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati i seguenti documenti di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

- a) il presente capitolato;
- b) l'offerta economica formulata dall'aggiudicatario
- c) le polizze di garanzia.

Sono contrattualmente vincolanti, per quanto applicabili, tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a. D. Lgs 36/2023: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;
- b. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento(UE) 2016/679 (GDPR)";
- c. GDPR (General Data Protection Regulation): il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- d. D.lgs. n.81/2008 recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- e. Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, aggiornato alla legge 7 Ottobre 2017 n. 61;
- f. Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- g. D.M. 22.01.2008 n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, in vigore dal 27/03/2008) e Legge n. 55 del 1990 (legge 19 marzo 1990, n. 46, e successive modifiche e integrazioni), per quanto applicabile;
- h. D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e success. modif. e integrazioni;
- i. D.M. 14/01/2008 (G.U. n. 29 del 04.02.2008) "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";
- j. Codice civile e altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate;
- k. Disposizioni normative applicabili concernenti i servizi e i lavori in oggetto, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate;
- l. Legge n. 190 del 6 novembre 2012, cd. "Legge anticorruzione";
- m. Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. .2248, allegato F), per quanto applicabile;
- n. D.M. 23 giugno 2022, in G.U. Serie Generale n. 183 del 6 agosto 2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi);
- o. Regolamento Edilizio e Regolamento di Igiene del Comune di Biella;
- p. D.P.R. 24 Luglio 1996 n.503: "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" e ss.mm.ii.
- q. Decreto Ministero delle infrastrutture 7 marzo 2018 n. 49;
- r. CAM D.M. 23 giugno 2022, in G.U. Serie Generale n. 183 del 6 agosto 2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi);

- s. D.M. 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012 (Criteri ambientali minimi per l’Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento);
- t. D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio” e D.MiBACT 22 agosto 2017 n. 154;
- u. D.P.C.M. 9 Febbraio 2011: “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 Gennaio 2008” e D.M. 28 Febbraio 2017 n.58 “Approvazione delle linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché delle modalità per l’attestazione dell’efficacia degli interventi effettuati”;
- v. Linee di indirizzo per il miglioramento dell’efficienza energetica nel patrimonio culturale. Architettura, centri e nuclei storici ed urbani del MiBACT;
- w. Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 252 del 27 ottobre 2017);
- x. Norme in materia di edilizia e impianti tecnologici, in materia di risparmio e contenimento energetico, in materia di acustica;
- y. Ogni altra normativa tecnica e prestazionale applicabile all’oggetto dell’intervento.

Art. 12 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 13 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

1. Per quanto riguarda l’esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell’affidamento con l’esecutore designato si fa riferimento all’art 124 del D. Lgs. 36/2023. Inoltre si fa riferimento al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” ed in particolare all’art. 95 recante “Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni”.
2. La stazione appaltante, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario Appaltatore in sede di offerta. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all’esercizio provvisorio dell’impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l’aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall’impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale. Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e), i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 36/2023 e i soggetti di cui all’articolo 65, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 36/2023 viene fatta salva la facoltà di modifica delle quote di partecipazione, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. In ogni caso, la mancata

produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 14 - COMUNICAZIONI CON L'APPALTATORE E SUO DOMICILIO

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice D. Lgs. 36/2023, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

L'Appaltatore deve eleggere domicilio digitale, a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 15 - MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROGETTUALI

Tutti gli elaborati di progetto dovranno essere consegnati al committente in 3 copie cartacee + n° 1 copia su supporto digitale (chiavetta usb, cd o invio tramite pec) oltre alle eventuali copie necessarie all'ottenimento di pareri, visti, autorizzazioni, nulla osta. I files dovranno essere in formato editabile **formati aperti non proprietari o l'eventuale compatibilità dei software adottati con i formati aperti più diffusi**, come previsto dallo stesso Decreto BIM (DM 560/2017), nonché in formato pdf cades firmati digitalmente. Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, i rilievi resteranno di proprietà piena ed assoluta della Committente.

Di seguito si illustrano in modo non esaustivo alcuni formati aperti suddivisi per obiettivo informativo

- Modello BIM → IFC
- Modello 3D → OBJ, PLY,
- Grafici 2D → DXF, PDF, PDF/A, ODG,
- File di testo → RTF, ODT, PDF, PDF/A, XML, txt,
- Foglio di calcolo / Tabelle → CSV, PDF, PDF/A, ODS,
- Presentazione → PDF/A, PDF, HTML, ODP, JPG,
- Immagini / foto → JPG, PNG, TIFF,
- Video → Mp4, AVI,

Tempi previsti per l'ultimazione delle prestazioni:

- **60 giorni (sessanta)** naturali e consecutivi, per lo svolgimento del servizio di progettazione PFTE decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione scritta del Responsabile unico del progetto che disporrà l'inizio dell'attività di redazione della progettazione; la progettazione dovrà essere atta all'ottenimento da parte degli uffici competenti dei relativi pareri e/o autorizzazioni presso gli Enti competenti;
- **15 giorni (quindici)** per la presentazione di eventuale documentazione integrativa e/o modifiche rese necessarie a seguito di richieste degli Enti preposti ai pareri od autorizzazioni;
- **45 giorni (quarantacinque)** naturali e consecutivi per lo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione scritta del Responsabile unico del progetto che disporrà l'inizio dell'attività di redazione della progettazione esecutiva.

Nei termini di cui sopra sono esclusi i tempi necessari all'ottenimento del benessere al progetto da parte degli Enti preposti.

Lo svolgimento della prestazione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione sarà sincrono rispetto alla durata della progettazione definitiva/esecutiva; lo svolgimento relativo alla prestazione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sarà espletata in corso di esecuzione dei lavori. La durata dei lavori è prevista in 180 gg. naturali e consecutivi.

La presentazione ritardata degli elaborati progettuali richiesti comporterà, per ogni giorno di ritardo sulle singole fasi progettuali, l'applicazione di una penale pari all'1 (uno) per mille del relativo corrispettivo professionale, salvo che si tratti di causa di forza maggiore o di fatto non imputabile al soggetto appaltatore.

In contraddittorio con l'appaltatore verrà effettuata la verifica preventiva del progetto PFTE e del progetto Esecutivo volta ad accertare, in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs 36/2023 ed all'art. 21 del D.M. 54/2017, in particolare i seguenti aspetti:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere.

Ove la verifica non risulti positiva, in tutto o in parte, il RUP comunicherà all'appaltatore l'elenco delle anomalie riscontrate durante tale fase. In tal caso, l'appaltatore deve effettuare, entro un termine che verrà valutato in funzione dell'importanza delle modifiche da apportare e comunque non superiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, gli interventi correttivi necessari, apportando al progetto tutte le modifiche richieste e necessarie ai fini della sua validazione.

L'operatore economico incaricato della progettazione dovrà apportare tutte le modifiche e richieste di aggiornamento progettuale richieste in fase di validazione del progetto o dagli Enti preposti alla tutela del bene oggetto d'intervento, senza che ciò costituisca elemento per richiesta di maggiori compensi. Nel caso in cui anche la seconda verifica non risultasse positiva, in tutto o in parte, la Società Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di dichiarare unilateralmente la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nonché di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Società stessa.

Ai sensi dell'art 42 comma 4 del D. Lgs 36/2023, nella validazione del progetto esecutivo saranno riportati gli esiti della suddetta verifica. La validazione sarà sottoscritta dal Responsabile unico del progetto e farà preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.

L'espletamento del percorso di co-progettazione non potrà essere considerato giustificativo di eventuali ritardi nella consegna dei livelli progettuali sui tempi stabiliti; eventuali conflitti saranno gestiti con l'intervento tempestivo del Responsabile unico del progetto.

Le attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione termineranno alla conclusione delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "*as built*", libretti, fascicoli e manuali d'uso e manutenzione degli impianti e con il rilascio di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni e altri assensi eventualmente necessari da parte degli enti preposti, nonché con la conclusione, con esito positivo delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale dell'intervento.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale addetto alle prestazioni dovute, che fosse motivatamente ritenuto dalla medesima non idoneo alla perfetta esecuzione dell'appalto e/o che non abbia le effettive competenze/conoscenze dichiarate in sede di offerta. L'esercizio di tale facoltà e l'eventuale sostituzione del personale dell'appaltatore non comportano alcun onere aggiuntivo rispetto al corrispettivo di cui oltre per la Stazione Appaltante. In caso di richiesta di sostituzione di unità di personale deputate all'esecuzione del presente appalto e/o il coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e progettazione, l'Appaltatore deve provvedere entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta, integrando il Gruppo di Lavoro con soggetti dotati di esperienza e capacità pari o superiori a quelle dei soggetti da sostituire, ferma restando la necessità di ottenere la preventiva autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante. Quanto sopra previsto, in tema di esperienza e capacità professionale nonché di autorizzazione scritta preventiva della Stazione Appaltante, si applica anche nel caso di sostituzioni autonomamente proposte dall'Appaltatore. In seguito a due richieste motivate di sostituzione del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e progettazione, la Stazione Appaltante, si riserva la facoltà di applicare il comma 8 dell'art. 90 del D.Lgs 81/08 sostituendo con altri soggetti il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 16 – PENALI E PROROGHE

Le attività oggetto dell'appalto devono essere pienamente e correttamente eseguite entro e non oltre i termini previsti nel presente Capitolato.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 126 del D.lgs n. 36/2023, in caso di inadempimenti dell'appaltatore (non dipendenti da quest'ultima ovvero da forza maggiore o caso fortuito) si riserva l'insindacabile facoltà di applicare le seguenti penali:

- per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del Progetto PFTE, rispetto al termine indicato al precedente *articolo 15 del presente Capitolato* una penale fino all'1‰ (uno per mille) dell'importo di aggiudicazione;
- per ogni giorno naturale di ritardo nella piena e corretta esecuzione nella consegna del Progetto Esecutivo, rispetto al termine indicato al precedente *articolo 15 del presente Capitolato* una penale fino all'1‰ (uno per mille) dell'importo di aggiudicazione.

Fermo restando quanto sopra, qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, la Stazione Appaltante avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché di procedere in danno dell'appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla stessa (*art.1382 C.C.*)".

Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali saranno contestati dalla Stazione Appaltante mediante P.E.C.. In tal caso, l'appaltatore deve comunicare, con le suddette modalità, le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ritenute accoglibili, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, la Stazione Appaltante potrà applicare all'appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo o ragione ovvero, in difetto avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In caso di aggiudicazione del presente appalto ad un R.O.E., ferma restando la responsabilità solidale degli operatori raggruppati nei confronti della Stazione Appaltante, le penali verranno detratte dagli importi delle fatture emesse dall'operatore mandatario.

In caso di escussione della cauzione definitiva, l'appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonereranno in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.

L'applicazione delle suddette penali non precluderà il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista al R.U.P., prima della scadenza del termine fissato per l'esecuzione della prestazione.

Art. 17 - RESPONSABILE DELL'APPALTO E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Per la presente procedura il Responsabile del Progetto ed il DEC Direttore di esecuzione del contratto è Dott. Ing. Benevento Corrado Responsabile presso la SS Tecnico Patrimoniale di ASL BI. L'appaltatore dovrà nominare un proprio Responsabile dell'appalto, quale unico referente delle attività oggetto di affidamento, che dovrà interfacciarsi con il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ed il Direttore dell'esecuzione del servizio (DEC).

Per la presente procedura il Responsabile del Procedimento ed il DEC Direttore di esecuzione del contratto è Dott. Ing. Benevento Corrado Responsabile presso la SS Tecnico Patrimoniale di ASL BI. che vigilerà sulle attività per la migliore riuscita del servizio. Questi sarà l'unico interlocutore e referente per l'appaltatore ogni qualvolta si presentino problemi relativi allo svolgimento del presente servizio.

Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

Ai sensi dell'articolo 122, comma 4 e dell'allegato II.14 art.10 comma 5 del D. Lgs 36/2023: se l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

La risoluzione del contratto è ulteriormente normata dall'art. 32 del presente Capitolato.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 125 del D. Lgs 36/2023 sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore, su sua istanza, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del D. Lgs 36/2023.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione.

3. La garanzia deve essere conforme allo schema tipo 1.3 di cui al DM 16 settembre 2022, n. 193, mediante sottoscrizione digitale mediante sottoscrizione digitale da parte dell'appaltatore. La garanzia fideiussoria è trasmessa tramite PEC in formato PDF/A non modificabile e munita delle sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
4. La garanzia decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione e cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori e, comunque, alla data di ultimazione degli stessi, risultante dal relativo certificato, allorché si estingue ad ogni effetto.
5. L'anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione del contratto non procede secondo gli obblighi pattuiti, per ritardi imputabili all'appaltatore; in tale caso, spettano all'amministrazione aggiudicatrice gli interessi legali sulle somme restituite con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
6. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio, se non è diversamente stabilito, l'anticipazione è concessa, rispettivamente, all'impresa capogruppo o al consorzio ed è calcolata in rapporto all'intero importo contrattuale.
7. L'anticipazione non è integrata in caso di variante.
8. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla preventiva valutazione di ammissibilità della stessa, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice della documentazione comprovante l'avvenuta e regolare costituzione della garanzia fideiussoria.
9. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell' articolo 1282 codice civile.(ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, della legge n. 161 del 2014, i termini e il tasso di interesse previsti dal presente comma, si applicano solo se più favorevoli al creditore rispetto a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002).

Art. 20 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il compenso da corrispondere risulta così suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta delle prestazioni

Progettazione, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e attività connesse		
Corrispettivi	Fase raggiunta della progettazione	% Parcella
Saldo	Ad avvenuta validazione del progetto esecutivo	100%
Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione		
Corrispettivi	Fase raggiunta	% Parcella
Acconti	Ammontare rapportato all'avanzamento dei lavori – SAL (emissione certificati di pagamento)	90%
Saldo	Certificato di collaudo tecnico amministrativo /CRE (approvazione)	10%

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite

dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il sistema di interscambio (SDI).

Con la conversione in legge del D.L. 24 aprile 2017, n.50 ("Manovrina fiscale di primavera") è previsto che per gli acquisti di beni e servizi fatturati dal 1 luglio, l'I.V.A. debba essere addebitata dal fornitore nelle relative fatture, con l'annotazione "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art.17-ter D.P.R 633/1972, e che sia versata direttamente all'Erario dall'amministrazione acquirente.

Ferma restando l'ottemperanza dell'Affidatario agli obblighi citati nel presente atto, in forza dell'art. 1 comma 5 del D. Lgs. 192/2012, la liquidazione dei compensi sarà effettuata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa parcella elettronica, ad accertato corretto adempimento contrattuale, nonché all'assolvimento degli obblighi in ordine alla regolarità nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (DURC).

Art. 21- CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

È fatto assoluto divieto al soggetto appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente paragrafo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D.lgs. 36/2023, per la cessione si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14 disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

Art. 22 - REVISIONE PREZZI

Con riferimento al parere del MIT n. 1455/2022 si applica la revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 36/2023 in relazione ai soli importi per la direzione lavori e Coordinamento in fase di esecuzione.

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 23 - GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, non è prevista garanzia provvisoria.

Art. 24 - GARANZIE DEFINITIVE

1. In tema di garanzie definitive trova applicazione l'art. 53 del D. Lgs n. 36/2023.
2. Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione.
3. E' richiesta garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale. Non si applicano le ipotesi di riduzione previste dallo stesso codice appalti all'articolo 117 come stabilito il Servizio giuridico contratti pubblici del ministero delle infrastrutture e trasporti (Mit) con il parere n. 2174 del 26 febbraio 2024. A tali procedure non si applica, infatti, né l'art. 117, comma 2 né l'art. 106, comma 8 del Codice dei contratti pubblici, che prevedono due diverse ipotesi di variazione della percentuale della garanzia definitiva posta a carico dell'operatore economico.
4. Essa può essere costituita, alternativamente, sotto forma:
 - a) di cauzione ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del D. Lgs 36/2023 presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;
 - b) di garanzia fideiussoria rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del D. Lgs 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui

all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia fideiussoria è costituita conformemente alle disposizioni dettate dagli artt. 117 comma 12 e 106 comma 3 del D. Lgs n. 36/2023. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante. Ad oggi la garanzia fideiussoria deve essere costituita conformemente allo schema tipo previsto dalla normativa statale (schema tipo approvato con D.M. 16 settembre 2022 n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"), mediante sottoscrizione digitale.
6. La garanzia fideiussoria deve:
 - a) essere emessa e firmata digitalmente.
 - b) essere verificabile telematicamente presso l'emittente oppure
 - c) gestita mediante ricorso alle specifiche piattaforme *"piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AgID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1"*.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell'art 106 del D. Lgs 36/2023. Si evidenzia, in proposito, che i requisiti tecnici delle piattaforme di gestione delle garanzie fideiussorie che saranno utilizzate dalle stazioni appaltanti, sono già stati individuati con provvedimento AGID n. 137/2023 del 1° giugno 2023.

7. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. (art. 117 comma 13 del D. Lgs n. 36/2023).
8. La garanzia fideiussoria è trasmessa all'amministrazione aggiudicatrice tramite PEC in formato PDF/A non modificabile e munito delle sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
9. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. (art. 117 comma 8 del D. Lgs n. 36/2023). Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi.

Art. 25 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Nelle procedure negoziate sotto soglia Ue l'importo della garanzia definitiva deve essere sempre pari al 5% e non si applicano le ipotesi di riduzione previste dallo stesso codice appalti all'articolo

117 come stabilito il Servizio giuridico contratti pubblici del ministero delle infrastrutture e trasporti (Mit) con il parere n. 2174 del 26 febbraio 2024. A tali procedure non si applica, infatti, né l'art. 117, comma 2 né l'art. 106, comma 8 del Codice dei contratti pubblici, che prevedono due diverse ipotesi di variazione della percentuale della garanzia definitiva posta a carico dell'operatore economico.

Art. 26 - POLIZZA ASSICURATIVA

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette all'Amministrazione aggiudicatrice copia di idonea polizza di responsabilità civile professionale derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, tenuto conto della tipologia e dell'importo dei lavori previsti.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 27 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, il professionista dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. Il professionista dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Il professionista dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. Il professionista dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/2010. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

1. L'Appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).
2. L'Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità dei medesimi contratti, una clausola con la quale ciascun subappaltatore e subcontraente: a) nell'ambito del contratto sottoscritto tra l'Appaltatore e l'amministrazione aggiudicatrice, identificato con il codice identificativo di gara (CIG) e dal codice unico di progetto (CUP), assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010; b) si impegna a dare immediata comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria; c) si impegna ad inviare la copia o il duplicato informatico del contratto all'amministrazione aggiudicatrice.
3. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'amministrazione, della

notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L'amministrazione aggiudicatrice verifica che nei contratti sottoscritti tra l'Appaltatore e i subappaltatori e subcontraenti sia inserita la clausola sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 2, e, in difetto, rileva la radicale nullità di detti contratti.
5. Il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane s.p.a. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Appaltatore comunica all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione. Nello stesso termine l'Appaltatore comunica le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti dedicati. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche; in tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico progetto (CUP).

CAPO 7 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 28 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, l'appaltatore dei servizi di cui al presente capitolato, può avvalersi del subappalto. Resta comunque impregiudicata la responsabilità esclusiva del professionista.

Se il concorrente intende avvalersi del subappalto, dovrà esplicitare tale volontà; in caso di mancata espressione della volontà di avvalersi del subappalto, le prestazioni da affidare dovranno essere svolte integralmente dal soggetto concorrente. In caso di inosservanza di tale obbligo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'affidatario.

1. Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione della Stazione appaltante, su istanza dell'Appaltatore debitamente documentata in conformità a quanto previsto nel presente e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente.
2. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:
 - a) che il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione delle prestazioni, non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs 36/2023 ed all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
 - b) che, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante del contratto di subappalto contenente, tra l'altro:
 - l'inserimento delle clausole ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della L. n. 136/2010;

- l'individuazione delle prestazioni affidate con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione delle prestazioni;
 - l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del D.Lgs. n. 36/2023.
 - l'indicazione specifica dei costi della sicurezza, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - la condizione sospensiva della sua efficacia in pendenza del rilascio dell'autorizzazione;
 - l'eventuale previsione del pagamento diretto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice in favore del subappaltatore, per stati di avanzamento secondo la tempistica prevista nel contratto principale, in ragione della qualificazione del subappaltatore quale microimpresa o piccola impresa risultante da idonea documentazione allegata al contratto;
- c) Contestualmente trasmetta:
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del D.Lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
 - la dichiarazione dell'appaltatore, resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la verifica dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalità di cui all'allegato XVII del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - dichiarazione dell'appaltatore che i termini di esecuzione previsti per le lavorazioni oggetto di subappalto sono compatibili e congrui con i termini di esecuzione complessivi previsti dal programma dei lavori del contratto principale;
 - dichiarazione del subappaltatore, resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;
 - la documentazione attestante il possesso dei requisiti di carattere speciale non verificabili d'ufficio secondo quanto di seguito previsto.
 - se il subappaltatore è una società per azioni o una società in accomandita per azioni o una società a responsabilità limitata o una società cooperativa o consortile per azioni o a responsabilità limitata, la comunicazione del subappaltatore medesimo prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 11 maggio 1991, n. 187 (Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso), relativa alla propria composizione societaria sia nominativa che per quote percentuali, all'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, alle comunicazioni ricevute e qualsiasi altro dato a propria disposizione e ai soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione.

3. L'amministrazione aggiudicatrice verifica d'ufficio il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Il mancato rispetto delle condizioni previste dagli atti di gara e dalla normativa vigente per l'autorizzazione al subappalto e per l'esecuzione dello stesso preclude l'autorizzazione o, se già rilasciata, ne comporta la revoca se già emessa, e può costituire motivo di risoluzione del contratto. In ogni caso, la Stazione appaltante concede all'Appaltatore termine di 30 giorni per la sostituzione del subappaltatore.
5. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma la Stazione appaltante può risolvere il contratto per inadempimento contrattuale dell'operatore economico e trattenere la garanzia fideiussoria.
6. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del D. Lgs 36/2023 o la carenza dei requisiti di qualificazione previsti per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto.
7. L'affidamento in subappalto può avvenire anche nei confronti di raggruppamenti temporanei di imprese. In tal caso, unitamente alla documentazione di cui sopra, l'appaltatore trasmette all'amministrazione aggiudicatrice copia autentica o duplicato informatico del mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, nella forma della scrittura privata autenticata, da cui risultino espressamente le condizioni, i requisiti e le ulteriori disposizioni previsti dalla normativa statale in materia di raggruppamenti temporanei di imprese.
8. L'appaltatore deve acquisire un'autorizzazione integrativa se l'oggetto del subappalto subisce variazioni e l'importo dello stesso è incrementato.
9. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono (art 119 comma 16 D. Lgs 36/2023):
 - a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - b) per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
10. Ai sensi dell'articolo 119 del D. Lgs 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
11. In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai commi precedenti, la Stazione appaltante può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. L'affidatario comunica alla stazione appaltante (art 119 comma 2), prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto,

- a) il nome del subcontraente,
 - b) l'importo del sub-contratto,
 - c) l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati
 - d) eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
13. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Art. 29 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
2. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
3. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati dalla Stazione appaltante inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della Stazione appaltante; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
4. Il DEC e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
5. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246.
6. L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. del D. Lgs 36/2023.

Art. 30 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione appaltante, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
2. L'Appaltatore sarà responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi dovuti al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti. Il pagamento diretto dei subappaltatori effettuato da parte della Stazione Appaltante nei casi di cui all'art. 119 comma 11, lettere a) e c) del D. Lgs 36/2023 esonera l'Appaltatore dalla predetta responsabilità solidale.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicheranno le disposizioni di cui agli Art 11 comma 6 del D. Lgs 36/2023 e Art 119 comma 11 lett b) del D. Lgs 36/2023.

CAPO 8 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 31 - AVVALIMENTO

Atteso che il presente affidamento prevede l'esecuzione di prestazioni professionali su beni culturali tutelati sottoposti alla disciplina di cui al D.lgs. 42/2004, ai sensi dell'art. 132, comma 2 del D. Lgs 36/2023 non è possibile far ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Art. 32 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 122 del Codice d. Lgs 36-2023 in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti. In ogni ipotesi, non sarà riconosciuto all'appaltatore nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già regolarmente assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., costituirà motivo di risoluzione espressa del contratto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

- a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate a mezzo PEC, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
- b) mancato reintegro della cauzione definitiva;
- c) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- d) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità ed adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'ASLBI;
- e) inosservanza delle disposizioni di cui al D.lgs. 231/01 e al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Asl;
- f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità;
- g) la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
- h) valutazione "negativa assoluta" in sede di verifica della progettazione o mancata accettazione adeguatamente motivata da parte del R.U.P. del progetto redatto;
- i) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità;
- j) violazione del divieto di cessione del contratto;
- k) perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti di partecipazione;
- l) nel caso di subappalto totale o parziale dei lavori non autorizzato;
- m) accertamento di cause interdittive di cui all'art. 67 e all'art. 84, co. 4 del D.lgs. 159/2011 intervenuto nell'ambito di verifiche antimafia.

Nel caso di risoluzione del Contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto stesso.

1. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (raccomandata A/R, P.E.C.).
2. In caso di risoluzione la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la cauzione definitiva, salva comunque la facoltà della Stazione Appaltante medesima di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.

Nel caso in cui, in qualsiasi momento dopo l'affidamento del contratto, intervengano circostanze imprevedute o comunque motivazioni che facciano venir meno l'interesse pubblico a proseguire l'esecuzione del servizio, l'ASL BI si riserva la facoltà di risolvere il contratto in corso di esecuzione. In tale caso l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite senza la corresponsione di alcun ulteriore indennizzo.

Art. 33 - RECESSO

La Stazione Appaltante, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. In tale caso l'appaltatore ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività regolarmente svolta fino a quel momento calcolato sulla base di quanto offerto.

1. Il recesso dal contratto è disciplinato dall'art. 123 del D. Lgs 36/2023, che si intende qui integralmente richiamato, oltre che dalle norme integrative del presente capitolato.
2. La Stazione appaltante ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo nei confronti dell'Appaltatore, in caso si verificano fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto o - a titolo esemplificativo e non esaustivo - sia stato depositato contro la Appaltatore di cui trattasi un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari di detta controparte contrattuale. Nel caso di recesso per giusta causa di cui al presente comma, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.
3. Dalla data di efficacia del recesso, anche in caso di recesso per giusta causa di cui al precedente comma, l'Appaltatore dovrà cessare le prestazioni contrattuali oggetto dell'Appalto con riferimento al quale è stato esercitato il recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione appaltante.

Art. 34 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

Il professionista solleverà la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

CAPO 9 - NORME FINALI

Art. 35 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 102 del d.lgs. 36/2023 l'appaltatore si impegna a:
 - a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 - b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i

- lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Art. 36 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLE CLAUSOLE SOCIALI

1. L'Appaltatore:

- a) se è un operatore economico tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, produce, prima della stipula del contratto, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- b) se è un operatore economico che non è tra quelli indicati al punto precedente e che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, consegna alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

2. L'Appaltatore che occupa o occuperà un numero di dipendenti pari o superiore a 15 deve consegnare alla Stazione appaltante, entro sei (6) mesi dalla stipulazione del contratto la certificazione di cui all'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, ovvero una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Art. 37 - CODICE ETICO E PATTO DI INTEGRITÀ

Il professionista si impegnerà ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ASLBI ex D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, e a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'ASLBI al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà l'ASLBI a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.. Il professionista si impegnerà, inoltre, a manlevare l'ASLBI da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui.

Altresì' il Progettista si impegna ad accettare e sottoscrivere il Patto di Integrità predisposto dall'ASLBI pena la non sottoscrizione del contratto.

Art. 38 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dagli operatori economici partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere

comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

L'ASL BI, in qualità di Titolare del trattamento fornisce informazioni agli operatori economici, con riguardo al trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della partecipazione a selezioni e concorsi pubblici. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali e in attuazione del D.lgs. 101 del 2018, i dati conferiti saranno trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ed esclusivamente per le finalità della presente procedura come meglio dettagliato nell'informativa "IOP - Informativa per operatori economici che partecipano a procedure di affidamento di servizi, forniture, lavori e opere".

Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD/DPO) designato dal Titolare del trattamento è SLALOM CONSULTING s.r.l., contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@slalomsrl.it

Art. 39 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di persistente disaccordo anche parziale, tutte le controversie saranno deferite al Tribunale di Biella.

IL RUP

Ing. Corrado Benevento

firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 s.m.i.